

## CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

### Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di latte per neonati (lotto 1) e latte per neonati pretermine e/o di basso peso alla nascita (lotto 2), occorrente all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata per brevità Azienda), per la durata di 3 anni decorrenti presumibilmente dal 01/02/2016. Alla scadenza questa Azienda si riserva la facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto ai sensi di legge, nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente.

L'impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento della fornitura, concordando con il Direttore dell'Esecuzione eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

### Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI FORNITURA

I prodotti richiesti devono possedere le seguenti caratteristiche:

- Latte per neonati liquido, in brik o bottiglie di plastica da massimo 500 ml cad.
- Latte per neonati pretermine e/o di basso peso alla nascita liquido, in brik o bottigliette di plastica da massimo 500 ml cad.

Il latte dovrà rispettare le norme Espghan riassunte nella tabella allegata (all.1), contenere nucleotidi, antiossidanti e acidi grassi polinsaturi a lunga catena (LCPURFA) e avere un tenore proteico limitato (1,3 grammi per 66 Kcal).

Al momento della consegna, i prodotti devono avere una validità residua di utilizzo pari almeno ai 2/3 della validità complessiva del prodotto.

Le modalità di produzione, confezionamento, immagazzinamento e distribuzione dei prodotti devono essere tali da garantire un'adeguata igiene degli stessi fino al consumo, in osservanza delle vigenti leggi sull'igiene degli alimenti.

### Art. 3 - FABBISOGNO PRESUNTO

Il fabbisogno triennale presunto è pari a:

Cod. Int.	Descrizione	Unità di misura	Fabbisogno triennale presunto
64882	<b>Lotto 1:</b> latte per neonati liquido, in brik o bottiglie di plastica da massimo 500 ml cad.	Litro	1.250
300073	<b>Lotto 2:</b> latte per neonati pretermine e/o di basso peso alla nascita liquido, in brik o bottigliette di plastica da massimo 500 ml cad.	Litro	50

I suddetti quantitativi sono stati determinati sulla base dei consumi storici del 2014, rapportati a triennio, e sono puramente indicativi e non vincolanti per questa Azienda, in quanto il consumo effettivo è in funzione del numero dei neonati che nascono e/o accedono per le cure presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Durante la vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al fabbisogno presunto dei singoli prodotti, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

La fornitura potrebbe subire aumenti o diminuzioni o essere interrotta anche nei seguenti casi che si elencano in via esemplificativa e non esaustiva:

- qualora intervengano processi di riorganizzazione dell'Azienda anche da parte della Regione;
  - qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato;
  - qualora, nel corso della validità del contratto, Consip Spa, ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 e s.m.i., aggiudichi la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche migliorative;
- senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta.

### Art. 4 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA

Gli ordinativi di fornitura verranno emessi esclusivamente dalla UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica (unica unità ordinante) con frequenza indicativamente 4/5 volte all'anno.

La consegna della merce dovrà avvenire entro 10 giorni naturali consecutivi continui decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine franco magazzino dispensa del Servizio Cucina del Presidio Ospedaliero Santa Croce Via Veneto 2 (pad. B terra) - 61032 Fano (PU) (orario di ricevimento della merce: tutti i giorni feriali dalle ore 07:30 alle 13:00 circa).

Qualsiasi onere e/o spesa diretto e/o correlato al trasporto, allo scarico dal mezzo utilizzato e alla consegna fino al magazzino dispensa indicato nell'ordine sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

#### **Art.5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)**

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore della UOC Pediatria (o suo delegato). In particolare, il DEC verifica la qualità dei prodotti consegnati (formulazione del latte, integrità dei plichi, corretta etichettatura, ecc.) e provvede alla gestione di eventuali ritiri e/o sostituzioni di lotti, ecc.

#### **Art.6 - VERIFICHE DI CONFORMITA'**

La firma apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati; all'atto dello stoccaggio il referente del Servizio Cucina verificherà la corrispondenza tra il codice prodotto e la quantità indicati nell'ordine e il codice prodotto e la quantità dei prodotti effettivamente consegnati, nonché la validità residua di utilizzo.

La verifica in ordine alla qualità dei prodotti consegnati (formulazione del latte, integrità dei plichi, corretta etichettatura, ecc.) e la gestione di eventuali ritiri e/o sostituzioni di lotti, ecc. sono effettuate dal DEC.

In caso di contestazioni, questa Azienda provvederà a segnalare la non conformità all'Impresa aggiudicataria e, a proprio giudizio insindacabile, procederà:

- a richiedere all'Impresa aggiudicataria di provvedere alla sostituzione della merce non conforme con merce conforme entro 4 giorni naturali consecutivi e continui decorrenti dal ricevimento della richiesta di sostituzione;
- all'acquisto in danno, ossia provvederà ad acquistare presso terzi i prodotti richiesti, risultati non conformi. I prodotti acquistati in danno potranno appartenere anche a categorie merceologiche con caratteristiche qualitative superiori. L'impresa aggiudicataria inadempiente non potrà sollevare eccezioni al riguardo e sarà tenuta a rimborsare gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Azienda, previa mera esibizione di fattura o altro documento giustificativo. In caso di minor spesa nulla sarà dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

In pendenza o in mancanza del ritiro da parte del fornitore della merce contestata, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la stessa possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera lo stesso dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto del consumo del prodotto.

#### **Art. 7 - CORRISPETTIVI**

I prezzi offerti si intendono IVA esclusa e per merce resa franco magazzino dispensa del Servizio Cucina del P.O. di Fano dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Riuniti Marche Nord", imballo gratis, comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura e sulle prestazioni da rendere.

L'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta. Tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione, per il primo anno di validità del contratto.

Successivamente, a richiesta dell'Impresa aggiudicataria da notificare all'Azienda, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, determinata avvalendosi degli elenchi pubblicati sulla GURI ai sensi dell'art.115 e 7 del D.Lgs.163/06 e smi.

In assenza di tali elenchi l'entità della revisione sarà determinata applicando l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato nel mese di scadenza di ogni annualità del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata a questa Azienda.

#### **Art. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**

La fatturazione dovrà riportare il n° di ordine, i riferimenti dei ddt di consegna e il CIG.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica e del c.d. splint payment, preso atto della nota prot.181245 del 19/02/2015 del Direttore della UOC Bilancio di questa Azienda, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013. A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG. Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972".

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui la fattura non riporti il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC. I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni. L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'impresa, la quale è tenuta comunque a continuare la fornitura.

#### **Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L.136/2010 e smi costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO**

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

#### **Art. 11 - SICUREZZA SUL LAVORO**

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" (scaricabile dal sito [www.ospedalimarchenord.it](http://www.ospedalimarchenord.it), sezione "Bandi di gara e contratti"), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto. La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I.

I costi relativi alla sicurezza, derivanti da interferenze, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi richiesti risultano essere pari a zero.

### **Art. 12 - PENALI**

L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda. Il RUP, su indicazione del DEC, provvederà ad applicare penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni inadempienza riscontrata.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo fax o mezzo equivalente.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del DEC, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva.

Le suddette penali non esimono la Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni.

### **Art. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO**

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato, cessione del credito, cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/2010;
- per ripetute e reiterate inadempienze;
- l'impresa si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'impresa non fornisca prodotti con i requisiti e/o entro i termini previsti dal contratto;
- l'impresa rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta dal Direttore Generale sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal DEC e trasmessa al RUP ed è notificata all'impresa aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

L'affidamento a terzi della fornitura viene notificato all'Impresa inadempiente con indicazione della fornitura/servizi affidati e degli importi relativi. All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

#### **Art. 14 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

#### **Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia al patto di integrità e al documento informativo destinato alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicati sul sito [www.ospedalimarchenord.it](http://www.ospedalimarchenord.it), sezione "bandi di gara e contratti", al codice civile e alla normativa vigente in materia.